

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4790-A**

## **RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PORCARI)

Comunicata alla Presidenza il 28 novembre 2000

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

Partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per  
l'iniziativa HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati)

**presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio  
e della programmazione economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 2000**

---

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
Disegno di legge. . . . .	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo l'approvazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, che consentirà di cancellare crediti concessi dall'Italia ai paesi più poveri, fino a un limite massimo di lire 12.000 miliardi, il disegno di legge in esame consente al nostro paese di partecipare a un'analogo iniziativa in ambito multilaterale. Con esso il Governo è infatti autorizzato a partecipare al Fondo fiduciario istituito presso la Banca Mondiale, allo scopo di cancellare il 50 per cento dei debiti dei paesi HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) verso la stessa Banca e altre istituzioni finanziarie internazionali.

L'Italia si è impegnata a contribuire al Fondo con 70 milioni di dollari; ma una parte di essi è già disponibile in quanto è stata trasferita al Tesoro dal Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1999, n. 266. Restava da reperire la copertura finanziaria per 47 milioni di dollari, che il Governo ha predisposto con un apposito stan-

ziamento nella legge finanziaria per il 2000. Tale somma, pari a 100 miliardi di lire al cambio concordato, sarà versata in due rate uguali negli anni 2001 e 2002.

L'iniziativa HIPC, nel suo complesso, ha dimensioni ben più ampie e mira a favorire il risanamento finanziario dei paesi più poveri e maggiormente indebitati. Peraltro il debito estero di tali Stati rappresenta solo il 10 per cento dell'indebitamento totale dei paesi in via di sviluppo: ciò consente di affrontare serenamente l'iniziativa a favore dei paesi HIPC, nella consapevolezza che la cancellazione di metà dei loro debiti non metterà in crisi i grandi creditori multilaterali, anche grazie ai contributi volontari che saranno versati al Fondo fiduciario da quasi tutti i paesi industrializzati.

Per tali ragioni, la Commissione raccomanda all'unanimità l'approvazione del disegno di legge.

PORCARI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PINGGERA)

**sul disegno di legge**

3 ottobre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: RIPAMONTI)

3 ottobre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

1. È autorizzata la partecipazione finanziaria italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), istituito nell'ambito della Banca mondiale e da essa amministrato, con un contributo pari a 47 milioni di dollari, da erogare in due rate uguali negli anni 2001 e 2002.

## Art. 2.

1. All'onere derivante dall'articolo 1, valutato in lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



